



COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 42 DEL 18/07/2025

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ - STAGIONE ESTIVA 2025

VISTO il D.lgs n 267. del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art 54, comma 4;

VISTO il "Piano Regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" approvato con DGR n. 901 del 11/06/2024, con il quale, ai sensi della L.353/2000, si stabilisce che il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio regionale, è quello compreso fra il 1 luglio e il 15 settembre di ogni anno;

VISTE altresì le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2025, di cui al comunicato (Prot. MIN_MUSUMECI-0001547-P-04/06/2025) prot. Regione Marche n°0714502 del 05/06/2025), ns. prot. 8016 del 19/06/2025, che definiscono l'individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, ed ai rischi conseguenti;

VISTO il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", così come modificata dal D.L. 8 settembre 2021, n. 120 (conv. con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155);

VISTA la Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale" e la Legge regionale 18 marzo 2014, n. 3, "Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 "Legge forestale regionale";

VISTO il D.lgs. n.152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione ESTIVA, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

TENUTO conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso tra 1 luglio e il 15 settembre;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge Regionale 23 febbraio 2005 e s.m.i. durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti è tassativamente vietato:

1. L'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:
 - dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;
 - dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;
 - dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale;
2. L'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza inferiore a 200 metri dai medesimi;
3. Le accensioni dei fuochi senza l'adozione delle necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'assistenza personale di un operatore fino a quando il fuoco sia completamente spento;

RITENUTO a scopo precauzionale e per quanto non contemplato dalla L.R. n. 6/2005, prevedere gli ulteriori divieti previsti nello schema di ordinanza sindacale per "attività di prevenzione antincendio boschivo" trasmesso dalla Commissione Speciale Protezione Civile con nota prot. n. S033/2019/94209 del 06/06/2019;

ORDINA

1) Divieti

Dal 1 luglio al 15 settembre 2025, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 6/2005:

- a. L'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:
 - dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;
 - dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;
 - dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale;
- b. L'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza inferiore a 200 metri dai medesimi;
- c. Le accensioni dei fuochi senza l'adozione delle necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'assistenza personale di un operatore fino a quando il fuoco sia completamente spento;

Ed altresì, secondo quanto previsto dallo schema di ordinanza sindacale per "attività di prevenzione antincendio boschivo" trasmesso dalla Commissione Speciale Protezione Civile con nota prot. n. S033/2019/94209 del 06/06/2019, anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o incendio boschivo, di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;

- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- aprire o ripulire i viali parafulco con l'uso del fuoco;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di braci e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- transitare o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- mantenere la vegetazione infestante libera da rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni fabbricati.

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture servizi

Ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della Delibera Giunta della regione Marche n. 1462 del 2/8/2002 (adottata in attuazione della legge 353 del 21/11/2000) si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'articolo 2 della L.353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, deposito di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile delle Regione Marche onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.

Lungo il perimetro delle aree contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L 353/2000, divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;

Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella all'utilizzo di mongolfiere di carta che sia di (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non rischio incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, mezzi di squadre antincendio idonee presidiare l'area interessata fuochi dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, e in grado di controllare ed estinguere nell'immediato eventuale innesco e propagazione di incendi

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio pirotecnica, verificherà sul posto, mezzo della Polizia municipale, presenza delle squadre, dei mezzi del presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica;

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari a ai conduttori dei coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri, e comunque tale da assicurare che fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti.

I proprietari, e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

6) Divieto per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'Obbligo di realizzare, fasce protettive o precese lungo tutto perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione boschi, di eseguire ripristino ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà larga almeno dieci metri, libera da specie

erbacee, rovi necromassa. In caso grave incuria dell'ambiente del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte contatto con possibili fonti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10) Aziende di stoccaggio trattamento rifiuti

I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi al contenuti dell'art. 13 del D.Lgs n.36 del 13 Gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.

11) Distanza della vegetazione dal fabbricati

Per i fabbricati posti in aree private ricoperto di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.

Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

VIGILANZA E SANZIONI

12) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi Regolamenti in materia di incendi boschivi e d'Interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge;

13) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'Applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

14) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza sia rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1462 del 2/8/2002 (adottata in attuazione della Legge 353 del 21/11/2000);

DISPONE

- che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Montelabbate e sul sito internet istituzionale;
- di trasmettere la presente ordinanza, per quanto di competenza, a:
 4. Comando Polizia Locale comunale;
 5. alla Giunta Comunale;
 6. ai servizi dell'ente;
 7. Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
 8. Comando Stazione Carabinieri di Vallefoglia (PEC: tpu34844@pec.carabinieri.it);
 9. Comando Stazione Carabinieri forestali di Pesaro (PEC: fpu43281@pec.carabinieri.it);
 10. Commissariato di Polizia di Stato (PEC: urp.quest.pu@pecps.poliziadistato.it);
 11. Guardia di Finanza Comando Provinciale (PEC: pu0500000p@pec.gdf.it);
 12. Direzione Regionale ANAS (PEC: anas.marche@postacert.stradeanas.it);
 13. Consorzio di Bonifica delle Marche (PEC: pec@pec.bonilicamarche.it);
 14. Provincia di Pesaro e Urbino (PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it);
 15. Servizio di Protezione Civile della Regione Marche (PEC: regione.marche.protciv@emarche.it);Inviata per conoscenza a:
 16. Presidenza, Giunta, Regione Marche (PEC: regione.marche.protocollogiunta@emarche.it)
 17. Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Pesaro e Urbino (PEC: protocollo.prefpu@pec.interno.it);
 18. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pesaro (PEC: com.pesarourbino@cert.vigilfuoco.it);
 19. Comando Provinciale dei Carabinieri (PEC: tpu30399@pec.carabinieri.it);
 20. Gruppo dei Carabinieri Forestali (PEC: fpu43281@pec.carabinieri.it);

AVVERTE

- che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionato a norma di Legge;
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL SINDACO
Dott. ROSSI ROBERTO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005